

Regolamento concernente la videosorveglianza
(del 7 giugno 2011)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

Richiamati l'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (del 14 dicembre 1997), gli art. 2 e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e la Legge sulla protezione dei dati personali (del 9 marzo 1987);

d e c r e t a:

- Oggetto** **Art. 1** Il Presente regolamento disciplina l'installazione di videocamere di sorveglianza da parte del Comune entro la propria giurisdizione territoriale, la sorveglianza da parte del Comune mediante videocamere delle costruzioni, degli impianti e delle strade pubbliche, nonché il trattamento e la conservazione dei dati personali così raccolti.
- Scopo della videosorveglianza** **Art. 2** ¹La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere persone e beni.
- ²La videosorveglianza è intesa segnatamente a:
- a) prevenire e/o reprimere azioni illegali
 - b) prevenire i danneggiamenti di edifici pubblici, scuole, impianti sportivi, centri di raccolta rifiuti, parcheggi, autosili, sentieri e parchi pubblici;
 - c) proteggere gli utenti ed il personale da aggressioni e dalle molestie;
- Competenza - impiego** **Art. 3** ¹La decisione della posa e dell'impiego di impianti di videosorveglianza compete al Municipio.
- ²La sfera privata delle persone non può essere sorvegliata (art. 179quater del Codice penale).
- ³La videosorveglianza dev'essere segnalata.
- Elaborazione delle registrazioni** **Art. 4** ¹Le registrazioni che contengono dati personali sono esaminate al più tardi il terzo giorno feriale (sabato escluso) successivo alla registrazione. Se per motivi tecnici o per altre ragioni di forza maggiore non è possibile rispettare tale termine, le registrazioni sono esaminate al più tardi il settimo giorno feriale successivo alla registrazione.
- ²Il Municipio emana le disposizioni di dettaglio.
- ³Fatto salvo l'art. 5, le registrazioni sono distrutte al più tardi dopo 100 giorni.

Trasmissione dei dati a terzi

Art. 5¹ ¹Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

²Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessario allo svolgimento del procedimento.

³Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

⁴I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Protezione dei dati

Art. 6 ¹Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

²In particolare adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

³Esso può a tale scopo designare un servizio o singole persone responsabili.

⁴Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Entrata in vigore

Art. 7 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica.

²Il Municipio stabilisce l'entrata in vigore del presente regolamento dopo la ratifica di cui al cpv 1.²

¹ Articolo modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. No. 225 RE 11517 del 26.3.2012

² In vigore dal 1° aprile 2012